

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Lazio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1989

Disciplina per il collocamento degli invalidi e delle altre  
categorie protette

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende, da una parte, colmare e superare le lacune e l'inadeguatezza della legge 2 aprile 1968, n. 482, e, dall'altra, introdurre, nel confuso e contraddittorio quadro normativo, elementi di giustizia sociale che producano effetti di smantellamento di pregiudizi radicati relativi all'improduttività dell'handicappato e di riconversione della spesa assistenziale (questa sì improduttiva e fonte di emarginazione), tesi a stanziare risorse certe per l'integrazione socio-lavorativa degli handicappati.

L'applicazione della legge n. 482 del 1968 ha favorito soprattutto i falsi invalidi, operando come strumento di scavalciamento del collocamento ordinario. Una legge mediocre, che ha

considerato l'incontro azienda-handicappato solo in termini burocratici, dai quali esulavano elementi di conoscenza dell'organizzazione del lavoro dell'impresa e del percorso riabilitativo e formativo del disabile.

Le disposizioni amministrative e legislative che sono seguite hanno resa ancora più precaria e inadeguata questa legge: le circolari n. 85 del 1979 e n. 101 del 1980, rispettivamente dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale Scotti e Foschi, si contraddicevano a vicenda rispetto all'inserimento lavorativo degli handicappati psichici, mentre l'ultima circolare in ordine di tempo, la n. 109 del 1985 del ministro De Michelis, esclude dalla tutela della legge n. 482 del 1968 gli invalidi psichici, negando il loro intrinseco diritto al lavoro.

Essa interpreta in modo pretestuoso e subdolo la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 19 febbraio 1985, che invece impegnava il legislatore ad approvare un atto legislativo specifico che tutelasse il diritto al lavoro dell'invalide psichico.

L'accordo del 22 gennaio 1983 e i decreti-legge che ne sono seguiti (decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638) sono stati sensibili alle richieste degli imprenditori, che non ritengono di svolgere il ruolo sociale definito dalla Carta costituzionale, che, all'articolo 41, commi secondo e terzo, stabilisce che l'attività economica deve essere indirizzata e coordinata a fini sociali; e l'integrazione socio-lavorativa degli handicappati risponde proprio a questi criteri.

Con il presente disegno di legge si intende perciò indurre gli imprenditori ad assumersi fino in fondo il ruolo sociale stabilito dalla Costituzione italiana, impegnando maggiormente e contemporaneamente gli enti preposti alla riabilitazione e alla formazione professionale, affinché l'integrazione socio-lavorativa degli handicappati non sia più considerata dal mondo imprenditoriale come «obbligo assistenziale non dovuto», ma come il naturale sbocco di un percorso riabilitativo e formativo iniziato con il recupero funzionale e l'inserimento scolastico.

L'economicità dell'integrazione lavorativa rispetto a qualsiasi altra soluzione assistenziale è stata ampiamente dimostrata; inoltre, le esperienze innovative portate avanti dai centri di formazione professionale, dai servizi per l'inserimento lavorativo delle unità sanitarie locali e dei comuni e illustrate in vari convegni nazionali (Genova, Torino, Modena e Milano) hanno dimostrato ampiamente l'infondatezza dei pregiudizi relativi all'improduttività degli handicappati. Il problema risolto in queste esperienze innovative è stato quello di consentire un inserimento lavorativo guidato dai servizi preposti per individuare la mansione e il posto di lavoro più idonei alle capacità e alle attitudini dell'handicappato, per permettergli di produrre come gli altri lavoratori.

Sulla base di queste premesse si evidenziano le proposte innovative di questo disegno di legge.

Con l'articolo 1 si individuano i soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, che però, a differenza di quanto previsto nella legge n. 482 del 1968, non hanno diritto a particolari aliquote d'obbligo, ma si iscrivono nelle liste del collocamento obbligatorio con gli stessi criteri stabiliti per il collocamento ordinario; ciò per battere l'anacronistica distinzione fra portatori di un diritto soggettivo e titolari degli stessi diritti costituzionali. In base a questo articolo si impegna un comitato interministeriale (composto da rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'interno) a unificare le attuali categorie attraverso un unico criterio di valutazione, basato sulla classificazione delle disabilità dell'Organizzazione mondiale della sanità. Infatti, questa classificazione consente di ottenere indicazioni più valide per individuare le reali potenzialità lavorative degli handicappati e quindi le mansioni produttive più idonee. Tale classificazione, a differenza degli attuali criteri che individuano solo il tipo e il grado di minorazione, registra le carenze e le restrizioni conseguenti alla minorazione, che non permettono di svolgere una particolare attività nel modo e nei limiti ritenuti normali per un essere umano.

Con gli articoli 2 e 3 si individuano i soggetti pubblici e privati sottoposti all'obbligo di assunzione.

Con l'articolo 4 si prevede, in base a un successivo decreto del Ministro del lavoro, l'esonero parziale di assunzione per le imprese di navigazione ed aeree, per le Ferrovie dello Stato e per le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico in concessione, relative alle mansioni del personale viaggiante.

Con l'articolo 5 si danno indicazioni relative alla denuncia che i datori di lavoro devono inviare ogni semestre agli uffici competenti; in questo articolo viene anche precisato che tale denuncia ha valore di richiesta di avviamento al lavoro, per i posti disponibili.

Con l'articolo 6 si individuano i compiti delle regioni in materia di orientamento e formazione professionale; tali compiti devono essere stabiliti attraverso una opportuna legge

regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dall'approvazione del presente disegno di legge, in cui siano stabiliti i collegamenti con la commissione regionale per l'impiego, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli osservatori del mercato del lavoro.

Con l'articolo 7 sono istituiti i contratti di integrazione lavorativa, per favorire i soggetti con invalidità medio-grave e le aziende disponibili a stipulare tali contratti.

Con l'articolo 8 sono istituite le commissioni regionali per il collocamento obbligatorio; esse devono svolgere compiti di collegamento con gli assessorati regionali in base a proposte di riabilitazione, riadattamento, formazione e riqualificazione professionale, devono esprimere pareri sull'utilizzo dei mezzi finanziari derivanti dal Fondo sociale europeo e devono vigilare sulla regolarità delle denunce semestrali e delle domande di compensazione territoriale di cui all'articolo 5, esprimere pareri riguardanti l'organizzazione del servizio del collocamento obbligatorio e raccogliere, ogni semestre, i dati relativi all'applicazione della legge.

Con l'articolo 9 è istituita la commissione per la valutazione delle disabilità presso ogni sezione circoscrizionale o in mancanza presso ogni ufficio provinciale del lavoro. Essa ha il compito di valutare le potenzialità lavorative del soggetto avente diritto e le professionalità compatibili con le minorazioni di cui l'invalide è portatore, individuando, se necessario, le modifiche o la trasformazione del posto di lavoro; la funzione di questa commissione precorre ed è di supporto al comitato interministeriale di cui all'articolo 1.

Con l'articolo 10 si individuano i compiti delle sezioni circoscrizionali relativi all'applicazione della legge.

Con l'articolo 11 si determinano i criteri per l'iscrizione al collocamento obbligatorio dei soggetti aventi diritto, precisando che l'emissione del nulla osta da parte del competente ufficio del lavoro ha valore di atto costitutivo del rapporto d'impiego; quest'ultima precisazione discende direttamente da varie sentenze della magistratura che si sono espresse in questo modo.

Con l'articolo 12 sono previste le modalità di iscrizione al collocamento obbligatorio e di assunzione degli apprendisti.

Con l'articolo 13 si prevede l'accertamento delle compatibilità tra invalidità e mansioni assegnate; questo accertamento può essere richiesto sia dal datore di lavoro che dal lavoratore handicappato a un collegio medico legale istituito presso la commissione regionale per il collocamento obbligatorio.

Con l'articolo 14 sono stabilite le modalità di esecuzione e risoluzione del rapporto di lavoro. In esso è precisato che i soggetti tutelati non devono essere sottoposti a periodi di prova; in caso di riduzione del personale il datore di lavoro non può discriminare i lavoratori handicappati.

Con l'articolo 15 è stabilito che gli invalidi del lavoro o per servizio possono chiedere la riassunzione nell'azienda o amministrazione pubblica in cui hanno subito l'infortunio o la malattia invalidante entro il termine di due anni dall'accertamento definitivo degli esiti dell'evento.

Con l'articolo 16 si stabilisce, per coloro che abbiano una minorazione superiore a due terzi, la possibilità di ottenere il collocamento a riposo in base al riconoscimento di un aumento di contribuzione figurativa.

Con l'articolo 17 si stabilisce, per coloro che abbiano una minorazione superiore a due terzi, la possibilità di ottenere congedi per cure retribuiti.

Con l'articolo 18 sono stabilite le agevolazioni per i datori di lavoro riguardanti la copertura degli oneri sociali e i rimborsi relativi alle spese per le modifiche ai posti di lavoro.

Con l'articolo 19 sono stabilite le sanzioni per i datori di lavoro che evadono la legge.

Con l'articolo 20 sono stabiliti i finanziamenti per la copertura finanziaria della legge.

Con l'articolo 21 sono previste le norme transitorie.

Con l'articolo 22 è stabilito che la vigilanza sull'applicazione della legge è a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per mezzo dell'ispettorato del lavoro.

Con l'articolo 23 è stabilita l'abrogazione della legge n. 482 del 1968.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica a favore dei soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali appartenenti alle categorie:

a) degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra e degli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) degli invalidi del lavoro, con minorazione certificata superiore al 33 per cento;

c) degli invalidi civili, con minorazione certificata superiore al 45 per cento, determinata ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 25 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 ottobre 1980;

d) dei ciechi civili e dei sordomuti.

2. Al fine di uniformare gli accertamenti di accesso per i diversi aventi diritto di cui al comma 1, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito comitato interministeriale, composto da rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'interno, determina i nuovi criteri di accertamento delle disabilità e di valutazione delle potenzialità lavorative riconoscibili ai fini del collocamento obbligatorio e delle relative provvidenze.

## Art. 2.

*(Assunzione obbligatoria presso  
pubbliche amministrazioni)*

1. Le amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, le regioni a statuto ordinario, le province, i comuni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, che abbiano complessivamente almeno quindici dipendenti, sono tenuti ad assumere

lavoratori invalidi per un'aliquota del 12 per cento del personale in servizio. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

2. I lavoratori da adibire a funzioni direttive o di concetto sono assunti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Gli altri lavoratori sono assunti per chiamata numerica, previo invio di regolare nulla osta da parte del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione.

### Art. 3.

#### *(Assunzione obbligatoria presso imprese private)*

1. I privati datori di lavoro, che occupino più di quindici lavoratori fra operai e impiegati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi nelle misure seguenti:

a) da sedici a trentacinque dipendenti, una unità;

b) oltre trentacinque dipendenti, il 12 per cento.

2. Per il computo di cui al comma 1 le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori riconosciuti invalidi successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro hanno diritto, a condizione che abbiano un'invalidità superiore al 60 per cento non per causa di lavoro o di servizio, alla conservazione del posto di lavoro e, sentita la commissione di cui all'articolo 9, sono computati fra i lavoratori assunti obbligatoriamente.

### Art. 4.

#### *(Personale viaggiante)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le percentuali delle assunzioni obbligatorie di invalidi per le imprese di navigazione ed aeree, per l'Ente ferrovie dello Stato e per le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico in concessione,

relativamente alle mansioni del personale viaggiante.

Art. 5.

*(Denuncia dei datori di lavoro)*

1. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, agli organi indicati nei commi 3 e 4, un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale alle loro dipendenze, distinto per unità produttive, per qualifica o profilo professionale e per livello o fascia professionale;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascun assunto il giorno di assunzione.

2. La denuncia semestrale ha, a tutti gli effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro per i posti disponibili ai sensi della presente legge.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere inviata:

a) dalle amministrazioni e dagli enti pubblici aventi sedi in più regioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) dalle amministrazioni e dagli enti pubblici aventi sedi in più province della stessa regione, all'ufficio regionale del lavoro;

c) dalle amministrazioni e dagli enti pubblici aventi sedi in una sola provincia, all'ufficio provinciale del lavoro;

d) dagli imprenditori privati, all'ufficio provinciale del lavoro e alla sezione circoscrizionale competente per territorio.

4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 3, le aziende, che hanno unità produttive in più circoscrizioni, devono presentare le denunce di cui al presente articolo, distintamente per ogni circoscrizione e complessivamente, all'ufficio regionale del lavoro, relativamente alle unità produttive che si trovano nella stessa regione, ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quando abbiano sedi e stabilimenti in più regioni.

5. Le aziende private possono essere autorizzate, su loro motivata e documentata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto fino ad un massimo del 50 per cento del totale dei lavoratori occupati, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le autorizzazioni sono concesse dalla sezione circoscrizionale per il collocamento, quando la compensazione riguarda più unità produttive che si trovano nella stessa circoscrizione, dall'ufficio regionale del lavoro, quando la compensazione riguarda più unità produttive che si trovano in circoscrizioni diverse della stessa regione, e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quando la compensazione riguarda più sedi che si trovano in regioni diverse.

6. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dell'azienda, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle circoscrizioni interessate alla compensazione, nonchè del parere della commissione di cui all'articolo 8.

#### Art. 6.

##### *(Attività regionali in materia di orientamento e di formazione professionale)*

1. Le regioni promuovono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, attività di orientamento e di formazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le attività di orientamento e formazione professionale, in stretto collegamento con gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, devono tener conto dei dati forniti dagli osservatori del mercato del lavoro in merito ai settori produttivi e alla mancata saturazione delle aliquote d'obbligo previste dalla presente legge.

2. L'attività di formazione professionale è mirata all'inserimento lavorativo degli invalidi. Detta attività si svolge in base alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazio-

ne professionale, e nel rispetto delle vigenti normative regionali, attraverso i centri di formazione professionale, che assolvono i seguenti compiti:

- a) osservazione ed individuazione dei bisogni e delle potenzialità lavorative;
- b) definizione del programma di riadattamento;
- c) promozione culturale, attitudinale o prima formazione;
- d) qualificazione e riqualificazione professionale.

3. Presso i centri di formazione professionale opportunamente individuati possono effettuarsi esperimenti pilota allo scopo di determinare metodologie di intervento, profili professionali e settori lavorativi per i quali l'impiego del lavoratore invalido risulti più favorevole. Le strutture, le funzioni e le modalità per l'effettuazione degli esperimenti pilota sono quelle previste dalla legge sul collocamento ordinario, salvo adattamenti resi necessari dalla peculiarità della materia.

4. Ai compiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 presiede la commissione di cui all'articolo 9 in stretto raccordo con i centri di formazione professionale.

5. I centri di formazione professionale effettuano, in base ai programmi stabiliti, tirocini formativi, contratti di formazione-lavoro e contratti di integrazione lavorativa finalizzati all'inserimento lavorativo.

#### Art. 7.

##### *(Contratto di integrazione lavorativa)*

1. Al fine di favorire un incontro mirato tra aventi diritto all'impiego con invalidità certificata superiore all'80 per cento e soggetti obbligati all'assunzione, tra le aziende pubbliche e private, che assumono in forza della presente legge, e le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali o loro consorzi, le associazioni dei comuni e le comunità montane possono essere stipulati contratti di integrazione lavorativa.

2. Il contratto di integrazione lavorativa consiste nell'impiego a tempo anche parziale da parte dell'impresa del lavoratore invalido.

Il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali oppure di una somma di almeno il 20 per cento della retribuzione mensile è a carico degli enti pubblici che propongono la stipulazione del contratto.

3. I contratti di integrazione lavorativa contengono le seguenti clausole:

a) durata minima di sei mesi e massima di ventiquattro mesi del contratto, che è rinnovabile per una sola volta;

b) descrizione delle mansioni attribuite al lavoratore invalido e modalità del loro svolgimento;

c) obbligo per l'impresa di trasmettere ogni tre mesi alla commissione di cui all'articolo 9 la documentazione relativa alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore;

d) forme di supporto e consulenza da parte delle strutture socio-sanitarie territoriali o dei centri di formazione professionale al fine di favorire l'adattamento al lavoro dell'invalido e le modifiche da apportare al posto di lavoro.

4. Durante il periodo di svolgimento del contratto di integrazione lavorativa gli invalidi conservano l'iscrizione nelle liste di collocamento, ma non possono essere avviati al lavoro sino alla cessazione del contratto.

5. Alla scadenza del contratto il datore di lavoro costituisce il rapporto di lavoro a tempo indeterminato col lavoratore invalido, dandone comunicazione entro quindici giorni alla commissione circoscrizionale per l'impiego.

6. Le aziende, d'intesa con le rappresentanze sindacali, possono istituire posti di lavoro adatti ai soggetti che per il normale svolgimento delle attività lavorative richiedono speciali condizioni ambientali e strumentali.

#### Art. 8.

##### *(Commissioni regionali per il collocamento obbligatorio)*

1. È costituita presso ogni ufficio regionale del lavoro la commissione regionale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'ufficio regionale o da un suo delegato, che la presiede, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizza-

zioni, da un operatore della formazione professionale, nominato dalla regione, da sette rappresentanti degli enti e delle associazioni, legalmente costituite, presenti a livello regionale, che rappresentano i cittadini soggetti dei diritti garantiti dalla presente legge. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e dura in carica tre anni. Essa è convocata almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La commissione di cui al comma 1:

a) formula proposte ed esprime pareri alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti assessorati regionali sui programmi di riabilitazione, di riadattamento, di formazione e di riqualificazione professionale;

b) esprime parere sulla utilizzazione dei mezzi finanziari del Fondo sociale europeo;

c) vigila sulla regolarità delle denunce di cui all'articolo 5, sulla tenuta delle apposite liste e sulla regolare attuazione del collocamento;

d) esprime pareri di carattere organizzativo e tecnico sul servizio del collocamento obbligatorio ai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad ogni livello; formula proposte, con riferimento anche alla situazione economica e ai settori produttivi, circa gli orientamenti e i programmi formativi e riabilitativi o di sostegno;

e) esprime parere sulle domande di compensazione di cui all'articolo 5;

f) raccoglie ogni semestre, tramite gli uffici periferici del collocamento, tutti i dati relativi all'applicazione della presente legge e li fornisce all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

g) esprime parere sull'applicazione delle sanzioni.

#### Art. 9.

##### *(Organi del collocamento obbligatorio ed accertamento della capacità lavorativa)*

1. Il collocamento obbligatorio è funzione esercitata dagli organi competenti per il collocamento ordinario dei lavoratori.

2. La valutazione della potenzialità lavorativa è determinata, entro novanta giorni dall'avvenuta iscrizione dell'avente diritto, da un'apposita commissione costituita presso la circoscrizione o, in mancanza della circoscrizione, presso l'ufficio provinciale del lavoro.

3. La commissione di cui al comma 2 è nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro ed è composta dal direttore dell'ufficio regionale, in qualità di presidente, da un medico neuropsichiatra, da uno psicologo, da un medico del lavoro, da un assistente sociale e da un operatore della formazione professionale.

4. Le figure professionali di cui al comma 3 appartengono al ruolo dei competenti servizi socio-sanitari e formativi e da questi ultimi sono designate.

5. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La commissione di cui al comma 2, avvalendosi, ove necessario, di ulteriori supporti tecnici:

a) valuta la potenziale capacità lavorativa in relazione ai risultati dell'accertamento sanitario ed alle effettive attitudini ed abilità del lavoratore invalido;

b) individua le professionalità compatibili con le minorazioni di cui l'invalido è portatore, indirizzando l'invalido stesso alle eventuali attività formative atte a fargli acquisire un sufficiente grado di professionalità ed individuando, ove necessario, le modifiche necessarie alla trasformazione del posto di lavoro;

c) dà comunicazione della valutazione all'interessato, alla competente commissione regionale e alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

7. Ai compiti previsti alle lettere a) e b) del comma 6 provvede la commissione di cui al comma 2 utilizzando tutte le pregresse conoscenze del percorso riabilitativo, formativo e sociale di ciascun candidato.

8. Contro i provvedimenti della commissione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, da parte del cittadino invalido alla commissione di cui all'articolo 8. In tal caso l'interessato potrà chiedere l'intervento in commissione di un tecnico di sua fiducia.

## Art. 10.

*(Commissioni e sezioni circoscrizionali  
per l'impiego)*

1. Le commissioni e le sezioni circoscrizionali per l'impiego esercitano le funzioni di cui alla presente legge secondo i criteri stabiliti per il collocamento ordinario.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono tenute a fornire ogni semestre all'ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio e alla commissione regionale per il collocamento obbligatorio i dati relativi all'applicazione della presente legge.

3. Contro i provvedimenti delle commissioni e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego è data facoltà di ricorso secondo la disciplina prevista per il collocamento ordinario.

## Art. 11.

*(Iscrizioni, classificazioni ed assunzioni)*

1. I lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della presente legge sono iscritti nelle apposite liste di collocamento e classificati con gli stessi criteri previsti per il collocamento ordinario.

2. Le assunzioni dei lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio avvengono secondo le stesse modalità previste per il collocamento ordinario, tenendo conto della figura dei lavoratori interessati e delle possibilità d'impiego nell'azienda. L'emissione di regolare nulla osta da parte del competente ufficio del lavoro ha valore di atto costitutivo del rapporto d'impiego.

3. Contro i provvedimenti della sezione circoscrizionale è data facoltà di ricorso alla commissione territoriale competente per l'impiego, con la stessa disciplina prevista per il collocamento ordinario.

## Art. 12.

*(Elenco degli apprendisti)*

1. La sezione circoscrizionale predispone e provvede a tenere un elenco dei soggetti di cui

all'articolo 1, di età compresa tra i quindici e i diciotto anni, che siano privi di qualificazione professionale e non frequentino corsi di istruzione scolastica.

2. Detto elenco è finalizzato al collocamento obbligatorio dei soggetti di cui al comma 1 in qualità di apprendisti presso le aziende a carattere industriale e artigianale che possano garantire una adeguata qualificazione professionale.

3. Gli apprendisti sono computati nell'aliquota dell'obbligo. Essi possono essere assunti anche in aziende che abbiano un numero di dipendenti inferiore alle quindici unità; in tal caso, gli oneri sociali fanno carico ai fondi regionali per l'addestramento e l'istruzione professionale ed artigianale, su richiesta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

4. Gli apprendisti di cui al presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

5. L'avviamento al lavoro degli apprendisti iscritti all'elenco di cui al comma 1 avviene con le stesse procedure previste per le aziende obbligate di cui agli articoli 2 e 3. Le aziende che hanno un numero di dipendenti inferiore alle quindici unità possono assumere apprendisti iscritti agli elenchi di cui al comma 1 anche con chiamata nominativa.

#### Art. 13.

*(Accertamento delle compatibilità  
tra invalidi e mansioni assegnate)*

1. L'invalido o il datore di lavoro possono chiedere, sentita la rappresentanza sindacale aziendale, che venga accertato se il tipo e il grado della minorazione riconosciuta sono compatibili con le mansioni affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.

2. Tale accertamento deve essere eseguito da un collegio medico legale costituito con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro presso la commissione regionale per il collocamento obbligatorio.

3. All'accertamento può partecipare un sanitario designato dall'associazione od ente che

esercita la rappresentanza o la tutela del lavoratore invalido.

4. Il giudizio tecnico-sanitario può essere impugnato solo in via giudiziale.

5. In ogni caso il datore di lavoro non può licenziare o sospendere il lavoratore invalido prima del giudizio definitivo, nè tanto meno procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prima di aver sperimentato, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali, idonee collocazioni in aree produttive o professionali diverse nell'ambito della stessa unità produttiva.

#### Art. 14.

##### *(Modalità di esecuzione e risoluzione del rapporto di lavoro)*

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi. Detti lavoratori non sono soggetti a periodo di prova.

2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione nel termine di dieci giorni al competente ufficio periferico del lavoro, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

3. In caso di riduzione del personale, il datore di lavoro è tenuto a rispettare gli obblighi occupazionali derivanti dalla presente legge in rapporto alla manodopera rimasta alle sue dipendenze.

4. Limitatamente al periodo nel quale ha effetto la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge è sospeso per l'unità produttiva nei cui confronti sono stati predisposti i trattamenti predetti. Gli organi a cui compete la concessione dei trattamenti di integrazione salariale provvedono affinché il provvedimento non risulti discriminatorio nei confronti dei lavoratori assunti ai sensi della presente legge, stabilendo una correlazione matematica non superiore in ogni caso al 12 per cento tra l'aliquota degli appartenenti alle categorie protette e il numero totale dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni.

5. Nei confronti del lavoratore che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reiscrizione al collocamento obbligatorio, la commissione circoscrizionale di cui all'articolo 9 dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste per il periodo di dodici mesi.

#### Art. 15.

##### *(Invalidi del lavoro o per servizio)*

1. Gli invalidi del lavoro o per servizio di cui all'articolo 1 possono chiedere la riassunzione nell'azienda o nella pubblica amministrazione in cui hanno subito l'infortunio ovvero si è manifestata la malattia invalidante entro il termine di due anni dall'accertamento definitivo degli esiti dell'evento.

2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, gli invalidi del lavoro o per servizio sono riassunti in soprannumero dalle aziende e dalle amministrazioni pubbliche, che possono computarli all'interno delle aliquote d'obbligo, al verificarsi di successive vacanze.

3. Gli invalidi del lavoro o per servizio riassunti a norma del comma 2 conservano il trattamento economico normativo di cui fruivano alla data dell'interruzione del rapporto di lavoro a causa dell'infortunio o della malattia invalidante, nonché i trattamenti previdenziali e assistenziali stabiliti per l'ipotesi d'invalidità contratta dai rispettivi ordinamenti.

4. Ai medesimi invalidi sono attribuite di preferenza le stesse mansioni esercitate precedentemente o quelle risultanti compatibili con le loro potenzialità lavorative e con quelle acquisite attraverso la rieducazione professionale.

5. Eventuali controversie che non siano risolte nell'ambito della contrattazione aziendale possono essere sottoposte a richiesta dell'azienda o del lavoratore alla decisione vincolante della commissione di cui all'articolo 9.

6. Agli effetti giuridici e di quiescenza, il periodo di tempo in cui il lavoratore sia rimasto inoccupato per infortunio o malattia invalidante è computato per intero.

7. Possono chiedere inoltre la riassunzione nella stessa azienda, ufficio o sede, entro il termine di sei mesi dall'accertamento definitivo degli esiti dell'evento, i lavoratori che abbiano subito una minorazione certificata superiore al 45 per cento, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), in pendenza di rapporto di lavoro, per cause diverse da quelle previste dal comma 1 del presente articolo.

#### Art. 16.

##### *(Anzianità e diritto alla pensione)*

1. A tutti i lavoratori occupati a norma di legge, che abbiano una minorazione certificata non inferiore a due terzi ed abbiano maturato i requisiti minimi contributivi previsti per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia, è concessa la possibilità di ottenere il collocamento a riposo con il riconoscimento, ai soli fini della determinazione della entità della pensione, di un aumento di cinque anni di contribuzione figurativa, sempre che non godano di condizioni di maggior favore. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità contributiva superiore ai quaranta anni.

2. Il beneficio previsto dal comma 1 è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero. È altresì incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali, con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

3. L'onere della maggiorazione del trattamento pensionistico, di cui al comma 1, è a carico del Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni.

#### Art. 17.

##### *(Congedi per cura)*

1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1 assunti presso privati o pubblici datori di lavoro, ai

quali sia stata riconosciuta una minorazione superiore al 70 per cento, hanno diritto ad un periodo di congedo straordinario o di permesso retribuito per un massimo di trenta giorni all'anno per cure.

2. La relativa domanda deve essere corredata da una prescrizione medica motivata e riferita a specifiche esigenze di carattere preventivo e riabilitativo, strettamente connesse al tipo di invalidità, nonché dalla relativa autorizzazione dell'unità sanitaria locale competente per territorio. Ai soggetti sottoposti a trattamento emodialitico o necessitanti di trattamenti ricorrenti i datori di lavoro assicureranno permessi retribuiti in misura strettamente necessaria al trattamento stesso.

3. L'onere delle retribuzioni per i periodi di cui ai commi 1 e 2 è rimborsato ai datori di lavoro privati dai rispettivi enti previdenziali. Gli enti previdenziali, gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato hanno facoltà di esercitare gli opportuni controlli.

#### Art. 18.

##### *(Agevolazioni)*

1. I datori di lavoro privati hanno diritto, previo parere espresso dalla commissione di cui all'articolo 9, alla parziale copertura degli oneri sociali per ogni lavoratore invalido e al rimborso delle spese, fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa totale, per le modificazioni necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle potenzialità lavorative dell'invalido.

2. Tali agevolazioni hanno la durata di dodici mesi e sono rinnovabili annualmente con decisione della commissione di cui all'articolo 9.

3. Le aziende obbligate di cui all'articolo 3 che assumano invalidi oltre la percentuale d'obbligo e le aziende con meno di sedici dipendenti hanno diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali relativi agli invalidi in soprannumero.

4. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è effettuato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

## Art. 19.

*(Sanzioni)*

1. I datori di lavoro privati che non provvedano a trasmettere i prospetti di cui all'articolo 5 entro i termini stabiliti sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio, non ne facciano richiesta ovvero rifiutino di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 120.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

4. Gli importi delle sanzioni previste dalla presente legge sono versati ai fondi regionali per l'addestramento e l'istruzione professionale e sono utilizzati anche ai fini di cui all'articolo 6.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative sono adeguati ogni due anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

6. I datori di lavoro pubblici che non rispettino gli obblighi di assunzione delle categorie di cui all'articolo 1 sono perseguibili per omissione di atti d'ufficio.

7. I soggetti obbligati che non ottemperino attraverso mezzi fraudolenti alle norme della presente legge sono punibili con le disposizioni penali previste dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

## Art. 20.

*(Finanziamenti)*

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge si provvede con apposito stanziamento sul capitolo n. 4532 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2 Al finanziamento dei contratti di integrazione lavorativa e dei centri di formazione e di orientamento professionale, alle facilitazioni strumentali ed ambientali per gli invalidi e a quanto altro previsto dagli articoli 17 e 18, si provvede, in parte, con i proventi delle sanzioni disposte dall'articolo 19 e, per lire 50 miliardi, con apposito stanziamento sul capitolo n. 8054 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3 Lo Stato provvede al finanziamento della fiscalizzazione degli oneri sociali nei casi previsti ed al versamento al Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, delle somme erogate in applicazione dell'articolo 16.

#### Art. 21.

*(Norme transitorie)*

1 I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti nelle liste dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio conservano il diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio previsto dalla presente legge.

2. Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti, sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

3 Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

#### Art. 22.

*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per mezzo del competente ispettorato del lavoro.

#### Art. 23.

*(Disposizioni abrogate)*

1 Sono abrogate la legge 2 aprile 1968, n. 482, e tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.